

Regolamento di Ateneo per i lavori in economia

Indice

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1- Oggetto del Regolamento
- Art. 2- Limiti economici ai lavori in economia
- Art. 3- Tipologia di lavori
- Art. 4- Modalità di esecuzione in economia
- Art. 5- Responsabile dell' Area e Responsabile del procedimento
- Art. 6- Autorizzazione dei lavori da eseguirsi in economia
- Art. 7- Documentazione di progetto
- Art. 8- Programmazione e previsione dei lavori da eseguirsi in economia.
- Art. 9- Interventi d'urgenza
- Art. 10 - Interventi di somma urgenza

TITOLO II - PROCEDIMENTO

- Art. 11- Lavori in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 12- Lavori in economia eseguiti per cottimo fiduciario
- Art. 13- Atti della procedura
- Art. 14 - Scelta del contraente
- Art. 15 - Mezzi di tutela

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 16 - Esecuzione dei lavori
- Art. 17 - Cauzioni e Garanzie
- Art. 18 - Disposizioni in materia di sicurezza
- Art. 19 - Revisione prezzi
- Art. 20- Contabilizzazione e liquidazione dei lavori
- Art. 21- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto
- Art. 22 - Verifica e collaudo

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 – Formazione dell'elenco delle imprese
- Art. 24 – Entrata in vigore
- Art. 25 - Disposizioni finali
- Art. 26- Pubblicità

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione in economia dei lavori di competenza dell'Università degli Studi dell'Aquila, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni (d'ora in avanti "Codice dei contratti pubblici"), delle norme contenute nel D.P.R. 207/2010 e del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
3. I costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti pubblici concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Art. 2 - Limiti economici ai lavori in economia

1. Il limite di importo per ammettere l'esecuzione dei lavori in economia è quello previsto dall'art. 125 comma 5 del Codice dei contratti pubblici, ovvero pari od inferiore a euro 200.000,00, salvo gli ulteriori limiti qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa vigente.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive,

proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal "regolamento attuativo" e dal presente regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa si imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto (lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi) separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art. 3 - Tipologia di lavori

1. Possono essere eseguite in economia le seguenti tipologie di lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121,122 del Codice dei contratti pubblici;
 - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore ad €100.000,00 nell'ambito della tipologia di lavori di cui all'allegato A;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori di ogni specie, che non possano essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia la necessità e l'urgenza di completare i lavori.
2. Ai fini del presente regolamento i lavori di manutenzione sono intesi come la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto.
3. Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili gli interventi derivanti da situazioni che non sia possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.
4. Possono altresì essere eseguiti in economia, con i limiti suindicati, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni o alla prestazione di servizi.

Art. 4. - Modalità di esecuzione in economia

1. Con riferimento all'art. 125 commi 1,3,4 e 5 del Codice dei contratti pubblici, i lavori di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta i lavori sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a €50.000,00.
3. Sono eseguiti per mezzo di cottimo fiduciario i lavori per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetto esterno all'Ente, purché in possesso dei necessari requisiti, individuato secondo le modalità di cui all'art. 125 comma 8 del Codice dei contratti pubblici (con procedura negoziata).

Art. 5 - Responsabile dell'Area e Responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione opera per mezzo del Responsabile dell'Area interessata, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici dell'Ateneo.
2. Il responsabile dell'Area garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze dell'Area che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Per l'esecuzione dei lavori in economia di cui al presente regolamento viene nominato un Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, fermo restando che ogni compito e responsabilità che non rientra per legge nelle competenze del Responsabile del

procedimento ovvero non sia esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del procedimento, resta a carico del Responsabile dell'Area.

4. La nomina del Responsabile del procedimento è formalizzata all'interno della delibera del Consiglio di Amministrazione o altro atto autorizzativo dei lavori.
5. Il Responsabile del procedimento opera secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (art.10).

Art. 6 - Autorizzazione dei lavori da eseguirsi in economia.

1. I lavori di importo fino a €40.000,00 sono autorizzati dal Direttore Amministrativo con l'obbligo di rendicontazione trimestrale al Consiglio di Amministrazione.
2. I lavori di importo superiore a €40.000,00 sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Documentazione di progetto

1. La realizzazione dei lavori in economia avviene mediante la predisposizione della seguente documentazione:
 - a) per l'esecuzione in amministrazione diretta, gli acquisti di materiale e noleggi necessari all'esecuzione dei lavori deve risultare da apposita relazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, in cui sono riportate le necessità, l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi finanziari per farvi fronte;
 - b) per i lavori affidati tramite cottimo fiduciario verrà redatto un progetto secondo quanto disposto dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici. Per importi pari o inferiori a €40.000,00 il progetto, a giudizio del Responsabile del Procedimento, può essere sostituito da una scheda tecnica che dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire il rapporto e l'esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Programmazione e previsione dei lavori da eseguirsi in economia.

1. L'Amministrazione individuerà nel programma annuale l'importo complessivo necessario all'esecuzione dei lavori prevedibili da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione seppur sommaria.
2. L'Amministrazione individuerà altresì, sempre in sede di bilancio annuale per gli interventi non preventivabili, un apposito stanziamento tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

Art. 9 - Interventi d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo (art. 175 D.P.R. 207/2010).
2. Il verbale è redatto dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico competente all'uopo incaricato. Al verbale segue la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, assicurare la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione, da parte del Direttore Amministrativo nei limiti previsti dai poteri delegati, dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Interventi di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, il Responsabile del Procedimento (o il tecnico incaricato) dispone l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questo incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Responsabile dell'Area.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, fino all'entrata in vigore del "Regolamento attuativo", si procede con il metodo previsto all'art. 163 comma 5 del DPR 207/2010.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile dell'Area se diverso, che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori, eventualmente

previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

6. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non consegua l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

TITOLO II - PROCEDIMENTO

Art. 11 - Lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 5, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi dell'Ateneo.
2. Egli provvede altresì, mediante trattativa diretta con fornitore di fiducia, all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 12 - Lavori in economia eseguiti per cottimo fiduciario

1. L'affidamento dei lavori per cottimo fiduciario viene effettuato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
2. L'affidatario di lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. Nel caso l'importo dei lavori sia superiore a €150.000,00 i soggetti esecutori devono essere qualificati ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - d) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.
5. La procedura amministrativa per l'affidamento del cottimo fiduciario viene svolta secondo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, consentendo alle imprese interpellate di auto dichiarare nelle vigenti forme di legge i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico-organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei requisiti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Art. 13 - Atti della procedura

1. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;

- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 7 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 8, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
 3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predispone un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
 4. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

Art. 14 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente, ai sensi dell'art. 81 del Codice dei contratti pubblici, è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 del Codice) o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del Codice) tra i concorrenti che hanno presentato offerta.
2. Il responsabile del procedimento sceglie, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.
3. L'apertura delle buste, l'esame e la scelta della migliore offerta, con il criterio del prezzo più basso, sono effettuati dal responsabile dell'Area e/o dal responsabile del Procedimento alla presenza di altri due componenti dell'Area competente.
4. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal D.P.R. 207/2010.
5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
6. La regolarizzazione dell'esecuzione per cottimo avviene mediante stesura e sottoscrizione dell'atto di cottimo (contratto), a firma del Direttore Amministrativo, contenente le seguenti indicazioni:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
7. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
8. Nei casi di affidamento diretto, avendo lo stesso carattere e natura fiduciaria, l'atto di cottimo può essere sostituito dalla sottoscrizione dell'offerta/preventivo e/o della conferma d'ordine.

Art. 15 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 16 - Esecuzione dei lavori

1. Per l'esecuzione di lavori si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa cottimista, si applicano le penali previste nel contratto di cottimo, previa contestazione scritta, da parte del responsabile del procedimento, degli addebiti mossi all'impresa medesima.

3. In caso di inadempimento grave la stazione appaltante può, previa contestazione scritta degli addebiti, procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione eventualmente prestata e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.
4. La risoluzione del contratto è proposta dal Responsabile del Procedimento alla stazione appaltante (art. 135 D.P.R. 163/2006 e s.m.i.).

Art. 17 - Cauzioni e Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 9, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
4. Per i lavori di importo superiore a € 40.000,00, l'impresa affidataria è tenuta a prestare le polizze assicurative previste dall'art. 129 del Codice dei contratti pubblici per danni ad opere ed impianti esistenti nonché per responsabilità civile verso terzi.

Art. 18 - Disposizioni in materia di sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, in conformità alle disposizioni previste all'art. 131 del Codice dei contratti pubblici e al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, da indicare separatamente e da non assoggettare a ribasso, dovranno essere stimati nel progetto di intervento o nel preventivo presentato dalla Ditta.

Art. 19 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1, del codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 20 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

1. Per la contabilità dei lavori in economia si seguono le disposizioni a riguardo degli articoli 203 e successivi del D.P.R. 207/2010.
2. Nel caso di affidamento diretto, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei lavori nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 21 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.
2. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi elencati all'art. 132 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, e sono disciplinate dal medesimo articolo, commi 2 e seguenti, e dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010.
3. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma preventivata si riveli insufficiente, il

Responsabile del Procedimento potrà disporre una perizia suppletiva nella quale saranno descritti i lavori da realizzare e l'importo stimato degli stessi. L'autorizzazione all'eccedenza di spesa è disposta dagli organi competenti. Nel caso di esecuzione di lavori per motivi di somma urgenza la variazione tra l'importo a consuntivo e quello inizialmente stimato dei lavori non si configura come variante in corso d'opera (art. 176 del D.P.R. 207/2010).

4. In nessun caso comunque, la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di €200.000,00, come previsto dalle disposizioni di cui all'art. 177 del D.P.R. 207/2010.

Art. 22 - Verifica e collaudo

1. Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 141 comma 3 del Codice dei contratti pubblici.
2. Per i lavori di importo non superiore a € 40.000,00, il certificato di regolare esecuzione può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione o sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di pagamento

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Formazione dell'elenco delle imprese

1. L'Amministrazione, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, istituisce mediante avviso pubblico un elenco di operatori economici suddivisi per categorie omogenee.
2. La conservazione, l'aggiornamento e la gestione dell'elenco degli operatori economici per i lavori è affidata all'Ufficio competente sotto la supervisione del Direttore Amministrativo.
3. All'elenco degli operatori economici tenuto dall'Amministrazione possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.11. L'elenco è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
4. L'elenco avrà una durata di 3 anni dalla data della sua istituzione formale.

Art. 24– Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale.

Art. 25- Pubblicità

1. L'affidamento dei lavori tramite cottimo è soggetto a postinformazione ai sensi delle normative vigenti ed è soggetto a comunicazione periodica all'Osservatorio dei Contratti Pubblici ai sensi delle normative vigenti.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici e contratti della pubblica Amministrazione.

ALLEGATO A

I lavori di manutenzione di seguito elencati sono quelli eseguibili in economia e, da intendersi come la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o ripristinare la funzione che l'opera o l'impianto è preordinato a svolgere. Ciascuna lavorazione di seguito elencata è composta da oneri di manodopera, fornitura di materiali, trasporto e di noleggio.

OPERE EDILI ED AFFINI

1. opere edili ed affini di qualunque genere rivolte al mantenimento, ripristino e consolidamento degli immobili dell'Ateneo e delle relative pertinenze;
2. demolizioni parziali e/o totali di fabbricati pericolanti;
3. opere edili ed affini necessarie al ripristino della pubblica incolumità con eliminazione del pericolo imminente e messa in ripristino del fabbricato;
4. opere necessarie all'espletamento di indagini e all'esecuzione di interventi strutturali di manutenzione o di ripristino alle fondazioni degli edifici;
5. opere di manutenzione e consolidamento strutturale di murature, di intonaci civili e/o speciali e dei relativi rivestimenti di ogni genere e materiale. Interventi murari per la manutenzione, la modifica e l'adeguamento di vani porte e finestre, varchi...;
6. opere di manutenzione e consolidamento strutturale di strutture orizzontali e verticali (solai, pilastri, setti...) di qualunque materiale e funzione (portante, di tamponamento...);
7. manutenzione di coperture e delle relative impermeabilizzazioni e coibentazioni, compresi gli eventuali consolidamenti strutturali di strutture di copertura di qualsiasi materiale e tipologia;
8. manutenzione di pavimentazioni e rivestimenti di qualsiasi forma e materiale compresi relativi massetti, sottofondi ed isolamenti. Manutenzione di lastre galleggianti, grigliati in ferro e di ogni altro supporto calpestabile;
9. manutenzione e ripristino della funzionalità di servizi igienici comprese le opere necessarie alla messa a norma del locale al fine di garantire l'accessibilità da parte di persone disabili;
10. ripristino degli immobili a seguito di allagamenti, cedimenti strutturali, crolli, atti vandalici ed eventi naturali;
11. opere di manutenzione ed adeguamento necessarie al fine di provvedere all'allacciamento di nuove utenze (a titolo esemplificativo: energia elettrica, gas metano, acqua potabile, telefonica, geotermia...);
12. manutenzione e modifica di reti fognarie bianche, nere e miste, delle relative fosse biologiche, pozzetti di raccordo, degli impianti di depurazione e di ogni altro elemento componente;
13. recupero urbano con ripristino di aree degradate;
14. manutenzione e ripristino della percorribilità di strade private dell'Amministrazione e dei parcheggi;
15. manutenzione della segnaletica (orizzontale o verticale), di sicurezza, stradale e logistica situata internamente ai locali dell'Ateneo, nelle aree esterne private e su pubblica strada;
16. interventi edili ed affini necessari al miglioramento dei luoghi di lavoro e di adeguamento alle norme di sicurezza;
17. bonifica da sostanze nocive alla salute (amianto, lane minerali...) comprese le opere edili necessarie all'eliminazione di cisterne interrate e altri manufatti di raccolta o di deposito di materiali pericolosi;
18. opere edili di assistenza muraria connesse alla manutenzione/riparazione di rotture impiantistiche di ogni genere (a titolo esemplificativo: perdite all'impianto idrico, perdite a condotte fognarie, ripristino di cavidotti, ricerca di condutture...) o necessarie all'installazione di dispositivi ed impianti;
19. opere edili di assistenza muraria connesse a riparazioni/manutenzioni opere da fabbro, falegname, lattoniere, tinteggiatore...;
20. manutenzione o adeguamento di coibentazioni acustiche, termiche ed impermeabilizzazioni;
21. opere strutturali di ogni genere e tipologia. assistenza muraria ad interventi di esplorazione, studio ed indagine;

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

22. manutenzione, ripristino e adeguamento normativo di impianti elettrici e speciali;
23. opere necessarie al ripristino della pubblica incolumità con eliminazione del pericolo imminente e messa in ripristino degli impianti;
24. ripristino degli impianti a seguito di guasti, atti vandalici ed eventi naturali;

25. opere di manutenzione ed adeguamento necessarie al fine di provvedere all'allacciamento di nuove utenze;
26. manutenzione e adeguamento normativo di cabine di trasformazione, quadri di distribuzione, linee elettriche, messa a terra e di dispersione delle scariche atmosferiche;
27. manutenzione e adeguamento normativo di linee telefoniche e di trasmissione dati, prese, quadri e dei relativi apparati;
28. manutenzione, riparazione e adeguamento normativo di impianti di rivelazione incendi (fumi, gas...);
29. manutenzione, riparazione e adeguamento normativo di impianti TV anche satellitari e di impianti a telecamere a circuito chiuso;
30. manutenzione, riparazione e adeguamento normativo di impianti antintrusione e di sicurezza;
31. assistenza alle ditte edili, civili ed affini al fine di mettere fuori servizio o di mettere in sicurezza le linee elettriche presenti nel cantiere oggetto di lavoro, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
32. assistenza alle ispezioni del personale delle Aree interessate e degli organi Ispettivi degli Enti di Controllo esterni;
33. manutenzione e adeguamento normativo dei sistemi di illuminazione ordinaria e di emergenza e dei segnali antincendio. Manutenzione e sostituzione di corpi illuminanti ordinari e di emergenza;
34. Sostituzione di lampade su corpi illuminanti;
35. Manutenzione e adeguamento normativo dei sistemi di illuminazione esterna. Manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti esterni;

IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

36. manutenzione, ripristino e adeguamento normativo di impianti termici, di climatizzazione e di condizionamento;
37. opere necessarie al ripristino della pubblica incolumità con eliminazione del pericolo imminente e messa in ripristino degli impianti;
38. ripristino degli impianti a seguito di guasti, atti vandalici ed eventi naturali;
39. opere di manutenzione ed adeguamento necessarie al fine di provvedere all'allacciamento di nuove utenze (a titolo esemplificativo: energia elettrica, gas metano, acqua potabile, telefonica, geotermia...);
40. manutenzione e adeguamento normativo di centrali termiche con qualsiasi alimentazione (geotermia, gasolio, metano), di condotte di qualsiasi materiale e tipologia (rame, ferro, multistrato... interrate, incassate, a vista...), di elementi radianti, di ventilconvettori, di aerotermini, di pannelli radianti incassati e a vista, di ogni ulteriore componente dell'impianto (a titolo esemplificativo: valvole, collettori...) e di regolazione climatica (a titolo esemplificativo: termostati, sonde...);
41. manutenzione e adeguamento normativo di impianti di condizionamento, unità di trattamento aria, unità split...;
42. manutenzione e adeguamento normativo di impianti di estrazione aria, di aerazione forzata, di deumidificazione...;

IMPIANTI IDRICO-SANITARI E ANTINCENDIO

43. manutenzione, ripristino e adeguamento normativo di impianti idrici e antincendio;
44. ripristino degli impianti a seguito di guasti, atti vandalici ed eventi naturali;
45. ricerca del guasto e ripristino di perdite a condotte idriche incassate, interrate ed aree;
46. opere di manutenzione ed adeguamento necessarie al fine di provvedere all'allacciamento di nuove utenze;
47. manutenzione e adeguamento normativo di centrali idriche, autoclavi, centrali di pompaggio antincendio, cisterne, vasche di accumulo e dei singoli componenti dell'impianto (valvole, contatori, rubinetti, miscelatori...);
48. sostituzione di sanitari e della rubinetteria;
49. manutenzione e adeguamento normativo dei terminali e degli attacchi dell'impianto antincendio;
50. manutenzione e adeguamento normativo di impianti di depurazione, filtraggio e trattamento delle acque;
51. manutenzione di impianti di sollevamento di acque reflue bianche, nere o miste;
52. manutenzione e adeguamento normativo di impianti di spegnimento automatico di qualsiasi tipologia e con qualsiasi estinguente;
53. manutenzione e modifica di impianti di scarico di acque nere, bianche e miste sia interni che esterni;

IMPIANTI GAS

54. manutenzione, ripristino e adeguamento normativo di impianti gas metano, gpl e di gas tecnici da laboratorio;
55. ripristino degli impianti a seguito di guasti, atti vandalici ed eventi naturali;
56. ricerca del guasto e ripristino di perdite a condotte idriche incassate, interrato ed aree;
57. opere di manutenzione ed adeguamento necessarie al fine di provvedere all'allacciamento di nuove utenze;
58. manutenzione e adeguamento normativo di centrali, box bombole e dei singoli componenti dell'impianto (valvole, contatori...);

IMPIANTI ELEVATORI

59. manutenzione, ripristino e adeguamento normativo di impianti elevatori per il sollevamento di persone e/o cose, di montascale, di piattaforme elevatrici, montacarichi...;
60. adeguamento normativo di ascensori e montacarichi compresi gli oneri di assistenza e le opere necessarie alle verifiche periodiche;
61. ripristino degli impianti a seguito di guasti o di atti vandalici;

IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

62. manutenzione, ripristino e adeguamento normativo di impianti di automazione per l'apertura e la chiusura ordinaria e di emergenza di porte, finestre, lucernari, serrande...;
63. ripristino degli impianti a seguito di guasti o di atti vandalici;

OPERE DI RESTAURO SPECIALISTICO

64. esecuzione di interventi urgenti onde prevenire il crollo o il degrado di elementi di pregio dei fabbricati;
65. interventi di consolidamento di apparati pittorici presenti su qualsiasi tipo di supporto, di strutture lignee, di opere in pietra naturale e artificiale mediante opere di restauro specialistico;
66. esecuzione di interventi urgenti di ripristino di elementi di pregio a seguito di atti vandalici;

OPERE DA FABBRO

67. manutenzione opere in metallo quale carpenteria strutturale, infissi, ringhiere, parapetti, inferriate, corrimani, rampe, grigliati calpestabili...;
68. manutenzione e ripristino infissi anche con sostituzione delle lastre;
69. assistenza alle opere edili con fornitura e posa di carpenteria metallica e ferramenta di ogni genere;

OPERE DA FALEGNAME

70. manutenzione opere in legno quale carpenteria strutturale, infissi, ringhiere, corrimani, rampe;
71. manutenzione e ripristino infissi anche con sostituzione delle lastre;
72. assistenza alle opere edili con fornitura e posa di carpenteria metallica e ferramenta di ogni genere;

OPERE DA VETRAIO

73. sostituzione di lastre in vetro ordinario o speciale;
74. revisione della ferramenta di corredo delle lastre in vetro;

OPERE DA TINTEGGIATORE E OPERE IN CARTONGESSO

75. realizzazione di pareti e contropareti in pannelli di cartongesso/pannelli di materiale inerte classe 0 - con o senza struttura metallica e - con o senza coibentazioni termiche ed acustiche - con o senza caratteristiche REI;
76. realizzazione di controsoffitti di ogni genere, materiale e tipologia (ispezionabile, a lastra continua, con o senza caratteristiche REI, con o senza coibentazioni...);
77. realizzazione di rasature su superfici esistenti;
78. trattamenti di finitura di pavimentazioni;
79. tinteggiatura di pareti interne ed esterne indipendentemente dai prodotti utilizzati;
80. trattamento delle superfici da verniciare o da tinteggiare con stuccatura dei fori, ripresa di crepe e fessurazioni...;
81. verniciatura di opere in legno o metallo indipendentemente dai prodotti utilizzati;
82. verniciatura e/o trattamento di strutture lignee indipendentemente dai prodotti utilizzati;

83. realizzazione di trattamenti igienizzanti e di sottofondo alle tinteggiature e verniciature;

OPERE DA LATTONIERE

84. manutenzione, sostituzione e modifica della lattoneria di corredo della copertura di qualsiasi forma, dimensione e materiale (canali di gronda, pluviali, converse, scossaline, copertine...);
85. assistenza alle imprese edili per le opere di rimaneggiamento/manutenzione delle coperture;

SONDAGGI, STUDI E INDAGINI

86. interventi di esplorazione, che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'approfondimento di studi, indagini, rilievi e/o sondaggi ad un livello ulteriore rispetto a quello prescritto per la redazione dei progetti, purché si tratti di interventi che l'esecutore dei lavori non sia tenuto ad effettuare in base a disposizioni vigenti o ad altro titolo.

OPERE DA FLOROVIVAISTA E SISTEMAZIONE VERDE

87. Impianti di aree verdi
88. Messa a dimora piante
89. Impianti di irrigazione